



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 488

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 gennaio 2021

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 310^a - Industria, commercio, turismo:*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)* » 16**Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 17**Commissioni bicamerali**

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria *Pag.* 21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE-Italia 23: Misto-MAIE-It 23; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 gennaio 2021

Plenaria**370^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.**La seduta inizia alle ore 9,40.**IN SEDE CONSULTIVA**(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017**(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)*

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 (*Copertura finanziaria*) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".».

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 6-ter», lettera *d*), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti «provvedimenti slittati» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore PESCO (M5S), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre.

Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: «dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il PRESIDENTE, al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di «infortunio».

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione «ad ogni effetto di legge».

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e rassicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risultati confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere

presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore dilettantistico, preso atto che viene fornito – conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale – il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio.

In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità – alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata – di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari – previsti in caso di opzione per il regime di tassazione

forfetario da parte degli enti del terzo settore – applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziata rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi «Fiamme oro» e «Fiamme rosse». Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere «compressi» per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione «paralimpica Fiamme Gialle».

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite istruzione e lavori pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 21 gennaio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL SEGRETARIO DEL SETTORE ENERGIE RINNOVABILI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), DEL VICE PRESIDENTE NAZIONALE DI LEGAMBIENTE, DEL DIRETTORE ESECUTIVO DI GREENPEACE E DI UN CONSULENTE SUL MERCATO ELETTRICO DEL WWF, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 397 (LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 21 gennaio 2021

Plenaria
49ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, su esportazioni italiane di armamenti e tutela dei diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 dicembre scorso.

La presidente PUCCIARELLI, nel rivolgere un ringraziamento all'onorevole sottosegretario Di Stefano, ricorda l'impegno della Commissione sul caso di Patrick Zaky e sulla tutela dei diritti umani in Egitto, sottolineando che il tema oggi all'ordine del giorno è stato posto in occasione di una seduta dello scorso mese di ottobre che riguardava un aggiornamento sulla situazione del giovane studente dell'Università di Bologna.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di STEFANO, descrive la normativa che regola la vendita di armi da parte dell'Italia ad altri Paesi ad iniziare dalla legge n. 185 del 1990 e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo del 22 giugno 2012, n. 105, che tra l'altro prevede che solo ad aziende iscritte ad un registro nazionale del Ministero della difesa posso essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. La normativa italiana è in armonia con la normativa europea, in particolare le direttive del 2008 e del 2009 del Parlamento e del Consiglio europei, nonché con gli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, Unione europea, OSCE ed Intesa di Wassenaar, nonché con il Trattato sul commercio delle armi *Arms Trade Tready* (ATT). Il menzionato decreto legislativo del 2012 ha affidato all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) il compito di garantire l'applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea ed internazionale, con possibilità di effettuare ispezioni su aziende italiane. In questo quadro la situazione del rispetto dei diritti umani in altri paesi tiene dei lavori periodici fra Paesi membri dell'Unione europea nel gruppo di lavoro della politica di sicurezza comune del Consiglio dell'Unione europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM). Esempi molto chiari di come l'Italia agisca per bilanciare gli interessi commerciali con le esigenze di tutela dei diritti umani vengono dai casi di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia ed Egitto, laddove, in ogni sede internazionale, come ad esempio in occasione delle verifiche periodiche sul rispetto dei diritti umani da parte del Consiglio dei diritti umani Onu di Ginevra, le raccomandazioni vertono su aspetti critici e cruciali come l'abolizione della pena di morte e, almeno, la moratoria delle esecuzioni. Lo stesso approccio è stato adottato nei confronti dell'Egitto – e questo proposito va ricordato che al prossimo Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea, il 25 gennaio, sarà ricordata la questione di Giulio Regeni – soltanto rigorose valutazioni di tipo geo-strategico e tecnico-militare hanno portato a confermare l'autorizzazione alla vendita a quel Paese delle due fregate *Fremm*.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel rilevare che il problema del bilanciamento tra interessi commerciali del nostro Paese ed impegno al rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo è dolorosamente concreto e nel sottolineare che laddove l'Italia ha fatto un passo indietro questo non per forza ha implicato una maggior tutela dei diritti fondamentali

della persona, chiede delucidazioni in ordine ad una espressione utilizzata dall'Onorevole Sottosegretario nel riferirsi a «armi non letali».

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) si sofferma sulla dicotomia esistente tra l'uso di armi e diritti umani rimarcando che le esigenze di vendita e di mercato non dovrebbero mai comprimere i diritti. Nello stigmatizzare in particolare il commercio di mine antiuomo, che hanno conosciuto una larga produzione in Italia, e di bombe a grappolo, chiede se la nostra rappresentanza diplomatica in Egitto sia impegnata insieme ai *partner* europei nel monitoraggio dell'*iter* giudiziario di Patrick Zaky.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottolinea l'importanza di un lavoro costante da parte del Governo per l'affermazione dei diritti umani, insieme agli altri Stati dell'Unione europea, anche nei rapporti internazionali e nel contesto dei valori della Costituzione italiana e degli atti e delle Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia.

Il senatore FEDE (*M5S*) rileva la difficoltà di conciliare interessi nazionali ed impegno per i diritti umani dando atto al Governo italiano, in particolare al Ministero degli affari esteri, di svolgere in questo senso una importante funzione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nell'auspicare che si possa giungere un giorno ad una convivenza internazionale che escluda il ricorso alle armi, sottolinea l'importanza di un approccio etico e non esclusivamente commerciale ai rapporti internazionali, tale da fare del rispetto dei diritti fondamentali della persona l'elemento guida delle scelte di politica estera non solo dell'Italia ma di tutti i paesi.

La senatrice NATURALE (*M5S*) chiede maggiori elementi sulle modalità operative dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA).

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*), nel sottolineare a sua volta come sia difficile conciliare interessi geostrategici e protezione dei diritti umani, rileva come fatto positivo che il prossimo 25 gennaio il caso Regeni venga portato all'attenzione dei nostri *partner* europei. Chiede se nelle condizionalità poste alla vendita di armi da parte italiana si possa pensare di privilegiare in particolare un aspetto che, ad esempio, potrebbe essere rappresentato dal divieto della pena di morte o dalla moratoria delle esecuzioni.

La presidente PUCCIARELLI chiede se in occasione della riunione di Bruxelles tra i Ministri degli esteri europei del prossimo 25 gennaio sarà ricordata la vicenda di Patrick Zaky.

Il sottosegretario DI STEFANO, nel ribadire l'impegno italiano sul corretto bilanciamento tra esigenze economico-commerciali e rispetto dei diritti fondamentali, con netta preferenza per questi ultimi, come è tradizione del nostro paese, precisa che solamente a fini tecnici si opera una distinzione tra strumenti bellici difensivi, come pattugliatori, unità di addestramento, *radar*, e simili, qualificati come «armi non letali», e strumenti bellici offensivi, come cannone, bombe, fucili ed altri strumenti dello stesso tipo. Ricorda che nei rapporti bilaterali l'Italia pone sempre la massima attenzione al rispetto dei diritti umani. Così è stato, ad esempio, anche in occasione delle intese sulla Via della Seta con la Cina del 2019. Un passo avanti sul tema della vendita di armi da parte del nostro paese potrebbe essere rappresentato dal disegno di legge n. 1049 a prima firma del senatore Ferrara sulle modifiche alla legge del 9 luglio 1990, n. 185. Nel confermare che la nostra rappresentanza diplomatica in Egitto segue costantemente la vicenda giudiziaria di Patrick Zaky, e nel ribadire estrema attenzione su questo, si impegna a verificare se in occasione della riunione a Bruxelles dei Ministri degli esteri europei del 25 gennaio, unitamente al caso Regeni verrà posto il tema del giovane studente dell'Università di Bologna.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il sottosegretario Di Stefano e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 21 gennaio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditore dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli

di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giuseppe VERZERA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Fabrizio TRENACOSTE (M5S) e Pietro LOREFICE (M5S), da remoto, nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Giuseppe VERZERA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione; sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 14.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Vincenzo Pantaleo

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Vincenzo Pantaleo. Partecipa all'audizione la dott.ssa Maria Milia, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Vincenzo PANTALEO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala*, e Maria MILIA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Fabrizio TRENACOSTE (M5S) e PIETRO LOREFICE (M5S), nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

Vincenzo PANTALEO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala*, e Maria MILIA, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala*, rispondono ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

